



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 17 dicembre 2015

Risoluzione n. 1/D

Alle Direzioni Interregionali/Regionale
Interprovinciale

LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Direzione generale per la politica
industriale la competitività e le
piccole imprese
Direzione generale per la politica
commerciale internazionale

ROMA

Protocollo: 140471

Rif.:

Allegati: 1

OGGETTO: Regime della trasformazione sotto controllo doganale –
Trasformazione di alcol/acidi grassi in alcol etossilato – Esame
delle condizioni economiche da parte del Comitato Codice
Doganale – sez. procedure speciali ai sensi dell'art.552 par.2 del
Reg.to CEE 2454/93 – Parere favorevole.

Si fa presente che nel corso della 45^a riunione del Comitato Codice Doganale
sezione procedure speciali, che si è tenuta a Bruxelles il 21 ottobre 2015, è stata
presentata dalla delegazione olandese per essere sottoposta ad esame delle
condizioni economiche, ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93, un'
istanza di trasformazione sotto controllo doganale (documento di lavoro allegato)
di alcol/acidi grassi (CNC 3823 7000 91 – 2905 1685 10 – 2905 1700 – 2905 1900
60) per la produzione di alcol etossilato (CNC 3402 1300).

Al riguardo, in applicazione dell'art.504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, si
comunica l'avviso favorevole espresso dal Comitato circa l'accogliabilità
dell'istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute
soddisfatte le condizioni economiche.

Si evidenzia che, ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni
del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall'Autorità
(olandese) interessata, ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa
di autorizzazioni e richieste simili.

Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione,
attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano

presentate all'Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte.

Secondo quanto indicato nel parere espresso dal Comitato Codice Doganale

l'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale potrà essere rilasciata per un periodo di validità di 3 anni, ma dopo il primo anno di utilizzo dovrà essere effettuato un nuovo esame delle condizioni economiche.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).

Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), delle autorizzazioni rilasciate sarà data sollecita comunicazione alla scrivente, utilizzando per l'invio dei dati ivi previsti l'apposito formulario riprodotto in appendice all'allegato 70 del citato regolamento.

Si pregano gli Uffici e le Amministrazioni in indirizzo di provvedere alla necessaria informazione degli operatori economici del settore.

Il Direttore Centrale

f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”